



**Politecnico
di Torino**

ELEZIONI DEL RETTORE – Riferimenti **NORMATIVI**

Elezioni del Rettore – Indizione

Riferimenti: Statuto, art. 37:

3. *Quattro mesi prima della scadenza del mandato del Rettore e dei Direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di I fascia rispettivamente dell'Ateneo e del Dipartimento. [...]*

Regolamento Generale di Ateneo, art. 1:

1. *Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio, non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica.*

Commissione Elettorale Centrale

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 1:

2. *Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale, che raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione.*

6. *Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale, la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data prevista per la prima votazione.*

Elettorato passivo

Riferimenti: Statuto, art. 10 e 37:

Art. 10:

5. *Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia in servizio nelle università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.*

Art. 37:

2. *Salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto, gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.*

Elettorato attivo

Riferimenti: Statuto, art. 10 e art. 37:

Art. 10:

7. *L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito:*

- a) *dai professori di ruolo di I e II fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;*
- b) *dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10;*
- c) *dal personale tecnico-amministrativo;*
- d) *dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico.*

8. *Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c) e d) sarà pesato con un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a) per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0,2; tale coefficiente non può essere superiore a 1.*

Art. 37:

7. *Ai fini dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.*

8. *Il personale a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno triennale partecipa alle consultazioni elettive secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.*

Candidature

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo art. 1:

2. *Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale, che raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione.*

3. *Ogni candidatura è presentata per iscritto da un numero compreso tra 20 e 40 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10 dell'Ateneo - ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.*

4. *Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.*

5. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.

Seggi elettorali

Riferimenti: Statuto art. 37:

3. [...] Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di I o II fascia.

Elezione

Riferimenti: Statuto art. 10:

9. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora nelle prime due votazioni vi sia stato un unico candidato, quest'ultimo accederà al terzo turno.

10. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

11. Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.

12. In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo art. 1:

8. La votazione non valida deve essere ripetuta entro quattordici giorni. In caso di due votazioni non valide, anche non consecutive, la procedura elettorale va interamente ripetuta con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione.

Ricorsi

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo art. 1:

9. Eventuali ricorsi interni, relativi allo svolgimento delle elezioni, vanno presentati alla Commissione Elettorale.